

**Oggetto: Metal Ferro S.r.l.**, [p.iva 02861160873] sede legale ed impianto via Filippo Anfuso – Blocco Palma II della zona industriale di Catania”. Annullamento e sostituzione del D.D.G. 969 del 23/09/2022 ed approvazione appendice 01 del 21/10/2022 alla polizza fidejussoria 0691425883 del 15/10/2021.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 6 - AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n.24 del 24.8.1993 che disciplina la “*Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi*”;

VISTO il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n.25115 - 137.II.2012 del 19.9.2012 in base al quale, tra l’altro, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

VISTO il decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai dd.M.Ambiente 9 gennaio 2003, 27 luglio 2004 e 5 aprile 2006 n.186, nonché il decreto n.161 del 10 agosto 2012;

VISTA l’ordinanza Commissariale 07.12.2001 del Vicecommissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia – Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti;

VISTO il d.lgs.152 del 03.4.2006 – Norme in materia ambientale, e ss.mm.ii.;

VISTO il d.lgs.81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii, recante “*Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;

VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, che ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;

VISTA la legge regionale 8 Aprile 2010, n.9 recante “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*”;

VISTO il d.lgs.159 del 06 settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. “*Codice Antimafia*”, e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al d.lgs.218 del 15 novembre 2012;

VISTA la disposizione commissariale (ex OPCM 3887) del 31 Luglio 2012 n.81 con la quale è stato approvato il “*Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia*”;

VISTA la decisione della Commissione Europea del 18.12.2014 relativa all’elenco dei rifiuti;

VISTO il decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n.10 “*Regolamento di attuazione dell’art.9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9 - Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia*”;

VISTA la circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.1121 del 21.01.2019 recante “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*” ed in particolare l’art.6 in merito ai re-



quisiti del Direttore Tecnico per la gestione operativa dell'impianto.

VISTO il D.P.Reg. del 27.6.2019, pubblicato sulla GURS n.33 del 17.7.2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13 comma 3 della l.r.3/2016;

VISTO il decreto Presidenziale 12 marzo 2021, n.8 “Regolamento di attuazione dell'art.9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9 - Approvazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia”;

VISTO il decreto n. 436 del 13.02.2023 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito all'ing.Maurizio Costa l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il D.D.G. n.1084 del 17.10.2022 con il quale il Dirigente Generale ad interim del DRAR ha conferito l'incarico di Dirigente Responsabile ad interim del Servizio 6, “Autorizzazione Rifiuti”, all'arch. Rosalba Consiglio;

VISTO il D.D.G. n.90 del 15.02.2023 con il quale il Dirigente del DRAR conferisce deleghe ex art.8 comma 1 lett.c L.R. 10/2000 ai Dirigenti delle Strutture Intermedie dei Dipartimenti per l'adozione di tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali

VISTO il D.D.S. n.16 del 9.1.2019 del Dirigente Responsabile del Servizio 7 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale, al gestore IPPC Metal Ferro s.r.l., con sede legale ed operativa sita in via Filippo Anfuso – Blocco Palma II della zona industriale di Catania, è stata rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art.29-octies del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'adeguamento al d.lgs 46/2014 dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non, costituiti prevalentemente da rottami ferrosi e non ferrosi, sito in via Filippo Anfuso – Blocco Palma II della zona industriale di Catania, (Operazioni D15, R4, R12, R13 di cui agli allegati “B” e “C” alla parte IV del d.lgs 152.06) con la seguente potenzialità massima:

- rifiuti non pericolosi 150.000 tonn/anno;
- rifiuti pericolosi 5.000 tonn/anno;

VISTA la nota prot. 7551 del 21.02.2020 con la quale la Metal Ferro s.r.l., ha chiesto riscontro alle seguenti note:

- nota del 19.02.2019, avente per oggetto: “Richiesta approvazione garanzie finanziarie”
- nota del 11.04.2019, avente per oggetto: “Richiesta di ridimensionamento dei rifiuti non pericolosi per un quantitativo annuo pari a 75.000 tonn” con riferimento al D.D.S. n. 16 del 09.01.2019;

VISTA la nota prot. 20477 del 25.5.2020, con la quale il Servizio 7 Autorizzazioni, di questo Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha riscontrato la nota prot. 7551 del 21.02.2020 della società sospendendo l'istanza del 11.04.2019, in quanto dall'analisi del fascicolo sono emerse le seguenti valutazioni istruttorie meritevoli di approfondimento:

- a il D.D.S. n. 16 del 09.01.2019 con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale fa riferimento, nelle sue premesse, alla Ordinanza commissariale n. 1287 del 21 Dicembre 2005 con la quale è stato rilasciato giudizio di compatibilità positivo (VIA) ai sensi del D.Lgs 152/06, in contrasto con quanto riportato nella O.C. stessa, la quale all'art. 1 esprime giudizio di compatibilità positivo ai sensi del D.P.R 12.4.1996.
- b la Ordinanza commissariale n. 1287 del 21 Dicembre 2005, ha espresso giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del successivo rilascio dell'autorizzazione, relativamente al progetto di centro di rottamazione di veicoli fuori uso, macchinari obsoleti e loro parti, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi, sito in Contrada Palma - zona industriale - nel Comune di Catania, e per i quantitativi di seguito specificati:
  - 6.300 tonn/anno di rifiuti non pericolosi
  - 1500 tonn/anno di rifiuti pericolosi

L'autorizzazione AIA rilasciata con D.D.S. n.16 del 09.01.2019, fa riferimento ad una configurazione significativamente diversa venutasi a determinare a seguito dell'evoluzione aziendale sopra rappresentata e che ha portato tra gli altri, significativi cambiamenti ai codici CER originari, alle quantità complessive che ad oggi risultano pari a 150.000 tonnellate di non pe-



ricolosi + 5000 tonn anno di pericolosi, all'avvio di nuove operazioni (inserimento e trattamento RAEE avvenuto a partire dal Decreto n. 1000 del 14 Ottobre 2010) e delle attività di “riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici” R4

- c il D.D.S. n. 16 del 09.01.2019 non esplicita le categorie IPPC di cui all'All. VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. applicabili ai processi aziendali;
- d il D.D.S. n. 16 del 09.01.2019, all'art. 5 dispone che *“Le garanzie fideiussorie, aggiornate agli indici ISTAT e conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003 rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., devono essere mantenute sempre vigenti per un periodo pari alla validità della presente autorizzazione maggiorata di un anno. A tal fine la Società dovrà trasmettere l'aggiornamento delle garanzie finanziarie, approvate con la nota prot. 14095 del 09/04/2013, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale”*

La citata nota prot. 14095 del 09.04.2013 approva le polizze fideiussorie n. 19645 del 01.03.2011 e successive appendici n.1,2,3 con validità fino al 21.12.2021, rilasciate dalla società City Insurance S.A. in riferimento alle condizioni autorizzate con Decreto n. 1842 del 22 Dicembre 2010 e Decreto n. 1085 del 29 Giugno 2012; Si rappresenta che successivamente ai decreti citati, con Decreto n. 2442 del 19 Dicembre 2012, è stato autorizzato un ulteriore aumento della potenzialità massima annua dei rifiuti in ingresso all'impianto;

Tutto ciò premesso, lo scrivente Ufficio concludeva che: *“l'istanza di che trattasi è sospesa in attesa di conoscere le determinazioni del Dipartimento dell'Ambiente sulla applicabilità delle procedure previste dalla Parte II titolo 2 e Titolo 3 del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii., nella considerazione che, a seguito delle determinazioni di competenza del S.I VAS.VIA, lo scrivente Dipartimento si riserverà di avviare il riesame dell'autorizzazione con le modalità stabilite dall'art. 29-octies”*.

ATTESO

che in riscontro alle valutazioni sopra riportate, risulta che:

- con nota 49854 del 21.12.2021 questo Dipartimento ha preso atto della polizza n.0691425883 del 17.12.2021 sottoscritta con la società HDI Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 Roma, Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con DMICA n.19570 del 08.6.1993 (G.U. 14.6.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n.1.00022, ed ha validità dal 15.12.2021 al 21.12.2032 per un importo garantito pari a € 1.020.000,00 (Euro un milione e novemila/00) sottoscritte dal gestore in sostituzione delle polizze n. 0691425883 del 17.12.2021 precedentemente stipulate con la società di Assicurazioni City Insurance S.A la cui autorizzazione è stata revocata dell'Autorità di Vigilanza Rumena.
- Questo Dipartimento ha preso atto della polizza ai fini della continuità aziendale riservandosi di rivalutarne i termini a conclusione dell'istruttoria avviata con istanza 7551 del 21.02.2020;
- con D.R.S. n. 16 del 18.01.2021 del Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente di ARTA, si dispone che *“All'esito della valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'istanza presentata dalla Metal Ferro S.r.l. nell'ambito del “Richiesta di ridimensionamento del quantitativo annuo dei rifiuti non pericolosi in relazione all'A.I.A. per un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non, sito in via Filippo Anfuso – Blocco Palma II nella Zona Industriale di Catania”, le modifiche comunicate e già autorizzate ai sensi dell'art. 208 e ai sensi del Titolo III-bis (A.I.A.) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. devono essere sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..”*
- con D.R.S. n. 1620 del 8.11.2021 del Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente di ARTA (e richiamato parere C.T.S. n. 318/2021 del 27/10/2021), ai sensi dell'art. 19, comma 7, con gli effetti di cui all'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto *“Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali*



*pericolosi e non, costituiti prevalentemente da rottami ferrosi e non ferrosi, sito in via Filippo Anfuso – Blocco Palma II della zona industriale di Catania”, proponente Ditta Metal Ferro S.r.l. (P.I. n. 02861160873), Codice Progetto CT15\_RIF1243, Codice Procedura 1243, è escluso dalla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui all’art. 23 “con condizioni”, che si acquisiscono e condividono:*

**condizione ambientale n.1, fase di esercizio, oggetto della prescrizione:** *Si autorizza la capacità di trattamento dell’impianto per una potenzialità massima pari a 75.000 t/anno per i rifiuti non pericolosi e 5.000 t/anno per i rifiuti pericolosi, relativamente ai codici EER e alle operazioni di gestione rifiuti autorizzate con l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D.S. n. 16 del 09/01/2019 del Servizio 7 “Autorizzazioni” del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;*

**condizione ambientale n.2, fase Ante Operam, progettazione esecutiva, oggetto della prescrizione:** Il Proponente in sede di progettazione esecutiva, dovrà redigere il “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti” di cui all’art. 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con Legge 1 dicembre 2018, n. 132. Il Proponente dovrà dare evidenza di aver trasmesso il Piano d’emergenza interno al Prefetto; così che il Prefetto, d’intesa con le Regioni e con gli Enti locali interessati, possa predisporre il Piano di emergenza esterna all’impianto.

**condizione ambientale n.3, progettazione esecutiva, oggetto della prescrizione:** Il PropONENTE in sede di progettazione esecutiva, dovrà trasmettere il “Piano di gestione operativa”, secondo le “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, emanate dal MATTM, giusta Circolare n. 1121 del 21 gennaio 2019;

**condizione ambientale n.4, fase di esercizio, oggetto della prescrizione:** I rifiuti prodotti durante l’esercizio dell’impianto dovranno essere conferiti ad impianti terzi autorizzati rispettando i criteri di gestione di cui all’art. 179 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

**condizione ambientale n.5, fase di esercizio, oggetto della prescrizione:** Dovrà essere predisposto e attuato in accordo con ARPA Sicilia, considerate le valutazioni e condizioni del presente parere, un Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) post operam per le seguenti componenti ambientali:

- ambiente idrico;
- rumore;
- atmosfera.

Il PMA dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire ad ARPA Sicilia, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Il monitoraggio dovrà essere previsto per almeno il primo anno dopo la messa in esercizio dell’impianto. Dovranno essere resi pubblici e accessibili tutti i dati rilevati dai monitoraggi prescritti, in relazione alle determinazioni stabilite da ARPA Sicilia.

ACQUISITA

la documentazione progettuale allegata al D.R.S. n.1620 del 8.11.2021 mediante accesso al portale <https://si-vvi.region.sicilia.it/enti> – C.P. CT15\_RIF1243, Codice Procedura 1243:

- RS05ADD0003A0 – dichiarazione sostitutiva atto notorietà
- RS05ADD0004A0 – Conformità Urbanistica dell’intervento
- RS05EET0001A0 – Elenco elaborati trasmessi – rev.0 gennaio 2021
- RS05GIS0001A0 – shape file
- RS05IST0002A0 – scheda di sintesi
- RS05SPA0001A0 – studio preliminare ambientale - rev.0 gennaio 2021
- RS05SPA0002A0 – relazione tecnica – appendici - rev.0 gennaio 2021
- RS05SPA0003A0 - studio preliminare ambientale – allegati - rev.0 gennaio 2021
  - Allegato 1 – Cartografia tematica:
    - Tav. 1 - Corografia - scala 1:25.000
    - Tav. 2 - Corografia - scala 1:10.000
    - Tav. 3 - Stralcio catastale - scala 1:5.000
    - Tav. 4 - Carta dei Vincoli paesaggistici – Scala 1:10.000



- Tav. 5 - Carta dei regimi normativi paesaggistici – Scala 1:10.000
- Tav. 6 - Carta delle componenti del paesaggio – Scala 1:25.000
- Tav. 7 - Carta degli elementi morfologici e dell'idrografia – Scala 1:25.000
- Allegato 2 – Planimetrie dell'impianto;
- Allegato 3 – Cartografia PAI;

PRESO ATTO

delle valutazioni istruttorie riportate nel parere C.T.S. n. 318/2021 del 27.10.2021 sulla scorta di quanto affermato dalla società, si riporta quanto segue:

**Caratteristiche dell'impianto** – L'impianto di gestione rifiuti in oggetto, ubicato in Contrada Palma nella zona industriale di Catania all'interno di un'area rettangolare estesa 28.000 m<sup>2</sup>, consta dei seguenti edifici:

♣ un capannone della superficie di circa 1.600 m<sup>2</sup> dedicato alla gestione dei RAEE e in parte allo stoccaggio, cernita e selezione dei metalli;

♣ un corpo uffici della superficie di 233 m<sup>2</sup> circa;

All'interno dell'impianto in esame sono svolte le seguenti operazioni di gestione rifiuti:

♣ R4 e R13 di rottami ferrosi e non mediante selezione e cernita manuale e successivo adeguamento volumetrico tramite pressa-cesoia, per adeguamento alle specifiche tecniche previste dalle acciaierie;

♣ R13 di rifiuti pericolosi e non;

♣ D15 di rifiuti pericolosi e non;

♣ R4 e R13 di cavi elettrici, attività svolta nel piazzale, con l'ausilio di un mulino trituratore, munito di separatore, per la separazione del rame e scarti di plastica e gomma;

♣ R4 e R13 di RAEE, attività svolta all'interno di un capannone e consiste nello smontaggio e la messa in sicurezza delle componenti ambientalmente critici, il recupero dei metalli e dei componenti riutilizzabili. Per le apparecchiature contenenti CFC viene effettuata esclusivamente l'operazione R13 e successivo conferimento a ditte autorizzate al recupero.

**Settore lavorazione metalli ferrosi** - Nel settore dell'impianto dedicato alla lavorazione dei metalli ferrosi sono presenti:

♣ n. 2 caricatori muniti di ragno per la movimentazione dei rottami;

♣ n. 1 pressa cesoia elettrica.

In questo settore viene pure effettuata la fase lavorativa di traciatura di metalli (rottami di grosse dimensioni) tramite l'impiego di una delle macchine operatrici tipo Sennebogen, in quanto viene montata, al posto della benna a polipo, una Cesioia da rottame con rotazione idraulica

**Settore lavorazione RAEE** - Le lavorazioni effettuate nel centro RAEE sono le seguenti:

- attività di messa in riserva (R13) effettuata al fine di sottoporre i rifiuti alle successive operazioni di recupero e comprende selezione e cernita, messa in sicurezza come definita al punto 4 dell'Allegato 3 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 con asportazione di eventuali batterie, pile e altre componenti pericolose e ambientalmente critiche, disassemblaggio delle carcasse, smontaggio dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche, gomma, ecc., separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche, separazione della frazione costituita da gomma e della frazione plastica per sottoporle alle successive operazioni di recupero di seguito indicate, separazione e cesoiaatura dei rifiuti metallici per sottoporli alle successive operazioni di recupero di seguito indicate, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- attività di recupero (R4) di rifiuti metallici ferrosi e non al fine di inviare le MPS alle industrie metallurgiche;
- attività di deposito preliminare (D15) di RAEE prima dello smaltimento presso impianti terzi autorizzati.
- Tale sezione di impianto è costituita a sua volta dalle seguenti parti:
  - settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi;
  - settore di messa in sicurezza;
  - settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili;
  - settore di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche;
  - settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili;



- settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi allo smaltimento.

Tutte le fasi vengono svolte all'interno di un capannone dotato di copertura, resistente alle intemperie come previsto al punto f) del paragrafo 1.2.2 dell'Allegato 2 al D.lgs. 151/2005. Inoltre, tutte le fasi si svolgono su superficie impermeabile cementata resistente all'attacco chimico dei rifiuti. Lo stoccaggio dei rifiuti viene realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche che comprometterebbero il successivo recupero. I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, posseggono adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.

Quando lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi sono provvisti di:

- ♣ idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccati;
- ♣ dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento e di svuotamento;
- ♣ mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature avvengono in modo tale da evitare ogni contaminazione del suolo.

Vengono adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri. I rifiuti sono posti al coperto, in cassoni, fusti, o altro contenitore idoneo a contenerli, nonché in cumuli.

Il centro inoltre è dotato di sistema di raccolta per eventuali sversamenti di sostanze e/o liquido, collegato ad un impianto di depurazione.

#### **Settore gestione rifiuti costituiti da trasformatori contaminati da PCB**

L'attività di gestione rifiuti conto terzi comprende sia operazioni di smaltimento, riconducibili alla sezione di bonifica dei trasformatori contaminati da PCB, identificati dal codice CER 160209\*, sia trattamento di trasformatori fuori uso non contaminati da PCB, identificati dai codici CER 160213\* e CER 160214.

Tutte le strutture destinate all'attività di gestione rifiuti, sono collocate in una specifica area delimitata da recinzione metallica e posta all'interno del capannone di proprietà, chiuso sui lati e dotato di pavimento in battuto di cemento lisciato.

I trasformatori contenenti PCB > 50 ppm vengono sottoposti a trattamento di "Decontaminazione" che prevede i seguenti step successivi:

- Deposito preliminare (D15) del trasformatore su grigliato posto su vasca di contenimento;
- Ricondizionamento preliminare mediante svuotamento dell'olio contenuto nel trasformatore, tramite tubazione e caricamento serbatoio di stoccaggio, posizionato su grigliato posto su vasca di contenimento;
- Trattamento chimico - fisico mediante lavaggio del trasformatore con olio elettricamente esausto ed esente da PCB;
- Svuotamento dell'olio di lavaggio precedentemente immesso nei trasformatori, tramite tubazione su grigliato posto su vasca di contenimento ed eventuale recupero di metalli o di composti metallici, limitatamente a selezione, cernita e disassemblaggio.

I trasformatori non contaminati contenenti PCB < 50 ppm vengono sottoposti a trattamento di svuotamento dell'olio ed eventuale disassemblaggio o cernita per il recupero delle parti metalliche, mediante le seguenti fasi:

- Messa in riserva di trasformatori pericolosi e non pericolosi su grigliato posto su vasca di contenimento.
- Svuotamento dell'olio contenuto nei trasformatori tramite tubazione su grigliato posto su vasca di contenimento ed eventuale recupero di metalli o di composti metallici, limitatamente a selezione, cernita e disassemblaggio.

#### **Settore gestione veicoli fuori uso**

I requisiti di cui il centro è dotato, conformi al D.lgs. 209/2003, sono i seguenti:



- area adeguata, dotata di superficie con pavimentazione di tipo industriale, impermeabile, dello spessore di 20/25 cm di calcestruzzo, armata con rete elettrosaldata, sull'intera area aziendale. Inoltre, a presidiare le acque di dilavamento di detta area è presente un sistema di raccolta acque meteoriche ed un idoneo impianto di trattamento dei reflui;
- l'impianto di trattamento si avvale di una viabilità interna adeguata sia per consentire una buona movimentazione, sia adeguate vie di fuga in caso di incidente;
- sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzi per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati;
- adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
- deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoruscite dagli accumulatori;
- idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro.

Il centro di raccolta è dotato di recinzione in calcestruzzo armato e pannelli prefabbricati di cemento armato posto su tutto il perimetro aziendale, tale recinzione riesce a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosità verso l'esterno. È inoltre presente un sistema di controllo mediante telecamere a circuito chiuso h 24.

### Scarichi idrici

L'impianto prevede due tipologie di scarico idrico:

- reflui civili;
- acque reflue meteoriche/dilavamento (derivanti dall'area di messa in riserva dei rottami metallici) e acque di prima pioggia (queste ultime provenienti dalle aree scoperte dell'insediamento ove non vi è deposito di materiali o lavorazioni specifiche, ma ove è probabile la contaminazione del suolo impermeabilizzato a causa di movimentazione/trasporto di materiali/rifiuti).

I reflui civili sono riferiti allo scarico in sottosuolo da vasca IMHOFF con subirrigazione, da impianti a servizio di due distinti gruppi di servizi igienici, uno per gli uffici (L1) ed uno per gli spogliatoi del capannone industriale (L2). Nel piazzale scoperto vengono stoccati materiali ferrosi già in buona parte bonificati ossia senza componenti ad elevato rischio di rilascio di contaminanti, quali ad esempio blocchi motore o assimilabili, mentre le attività di autodemolizione vengono effettuate in apposita area coperta.

Le acque di prima pioggia che attraversano l'area di stoccaggio e lavorazione (piazzale scoperto), opportunamente intercettate da pozzi sono convogliate in due vasche, previa grigliatura preliminare, e, dopo 48 ore di decantazione/disoleazione, sono sottoposte a trattamento finale con filtrazione su sabbia (quarzo) e finitura finale su carboni attivi. La quantità eccedente i primi 5 mm di pioggia viene smaltita, con un sistema di troppo pieno asservito a ciascuna vasca di decantazione/disoleazione, nel canale ASI adiacente lo stabilimento, tramite apposite condotte.

Le acque depurate sono smaltite nel canale pluviale consortile antistante (lato Sud). Tale scarico è qualitativamente inquadrato in Tab. 3 dell'All. 5 al D.lgs. 152/06, relativamente agli scarichi in corpi idrici superficiali.

Le vasche di raccolta (decantazione e disoleazione) sono a servizio dei due settori in cui è stato suddiviso lo stabilimento (settore Est e settore Ovest) ed hanno ognuna una capienza di 54 mc. Tali vasche sono state sovradimensionate, al fine di garantire una corretta gestione anche in momenti di particolare intensità piovosa. Il sistema prevede un troppo pieno per lo smaltimento delle acque in eccesso che confluisce nello stesso canale. I fanghi e gli oli che si originano dall'impianto di depurazione vengono stoccati e periodicamente smaltiti come rifiuti mediante ditte autorizzate.

### Utilizzazione di risorse naturali

L'esercizio dell'impianto non attuerà l'utilizzo di risorse naturali a meno della fornitura di acqua tramite l'acquedotto che serve la Zona Industriale, con consumi stimati in circa 480 m<sup>3</sup>/anno di cui il 35% in impianto. L'utilizzo di tale risorsa avviene per i seguenti scopi:



- uso antincendio (prove e ripristini) = 10%;
- pulizie industriali degli ambienti di lavoro e delle “utilities” dell’impianto = 20%;
- uso irriguo = 5%;
- igienico/sanitario (inclusa utenza domestica dell’abitazione del custode dell’impianto) = 65%.

### Produzione di rifiuti

Tutti i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti sono periodicamente reimpiegati al momento in cui i rifiuti in deposito preliminare o messa in riserva sono conferiti agli impianti di destino finale. Quando vi sono dei contenitori (fusti, taniche ecc.) non più reimpiegabili gli stessi vengono conferiti, insieme ai rifiuti, agli impianti di smaltimento o recupero finale. Periodicamente si producono i fanghi di decantazione dal sistema di depurazione delle acque di prima pioggia del piazzale esterno (destinato solo alle operazioni di transito degli automezzi di carico e scarico) e della rete fognaria dei reflui civili. Gli stessi previa caratterizzazione, ai sensi della vigente normativa in materia, verranno conferiti ad appositi impianti di smaltimento.

Le poche acque derivanti dal lavaggio della pavimentazione interna saranno raccolte, tramite apposita rete di drenaggio interna, in apposita vasca che sarà oggetto di svuotamento periodico, previa caratterizzazione, ai sensi della vigente normativa in materia, e conferimento ad appositi impianti di smaltimento. *Per l’elenco dei rifiuti prodotti si rimanda alla documentazione di progetto.*

### Inquinamento e disturbi ambientali

Per quanto riguarda le **emissioni in atmosfera** si distinguono le “convogliate” e le “diffuse”. Le emissioni in atmosfera convogliate individuate riguardano rispettivamente:

- punti E1-E2-E5-E6-E7 – Mulino per rottami (non attivi);
- punti E3-E4 – Trituratore e separatore dei materiali (attivo in maniera discontinua e occasionale). Il sistema di abbattimento delle emissioni in uscita ai punti E3-E4 (polveri) è costituito da filtri, modulare con gruppo aspiro-filtrante.

Per quanto riguarda le **emissioni diffuse**, il rilascio di inquinanti in atmosfera è correlato, principalmente, alla presenza degli scarichi delle macchine operatrici dotate di motore diesel. Il materiale da trattare (rottami di ferro) è costituito da pezzature grossolane non polverulente; esso viene stoccatto in cumuli e movimentato tramite caricatori semoventi “ragni”; non si ha di fatto un processo diretto di emissione di polveri.

### Localizzazione del progetto

Il sito in questione ricade a sud dell’edificio etneo, nella porzione orientale della Piana di Catania, situata nel Blocco Palma 1 della Zona Industriale, in un’area compresa tra il mare Ionio, situato a circa 4 Km ad Est, il torrente Buttaceto 500 m a Nord, il Fiume Simeto 3 Km a Sud.

Il sito in esame, da quanto si evince dalla documentazione amministrativa in allegato e dagli strumenti urbanistici adottati, ricade totalmente in Zona industriale IRSAP (ex ASI), già individuata nel PRG vigente (cd. “Piccinato” del 1978) del Comune di Catania come “Zona industriale-portuale-ferroviaria” *omissis*;

**Rumore** - Per quanto riguarda le emissioni sonore, il proponente ha rilevato che le apparecchiature utilizzate nell’impianto per lo smaltimento e stoccaggio di rifiuti sono tali da non comportare i superamenti dei valori previsti dalla vigente normativa e che sono state realizzate delle barriere fonoassorbenti al fine di limitare ulteriormente il rumore emesso dall’impianto.

**Rifiuti ammessi in impianto** e relative operazioni (autorizzati con D.D.S. n. 16 del 09.01.2019 ed oggetto di revisione col presente dispositivo)

| Rifiuti non pericolosi |  |            |
|------------------------|--|------------|
| EER                    | Denominazione  | Operazione |
| 030101                 | scarti di corteccia e sughero  | R13        |
| 030105                 | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 | R13        |



|        |   |                   |
|--------|---|-------------------|
| 030199 | rifiuti non specificati altrimenti  | R13               |
| 080318 | toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17  | R12/R13           |
| 100316 | schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15   | R12/R13           |
| 100899 | rifiuti non specificati altrimenti  | R12/R13           |
| 101003 | scorie di fusione   | R12/R13           |
| 120101 | limatura e trucioli di materiali ferrosi  | R12/R13           |
| 120102 | polveri e particolato di materiali ferrosi  | R13/R4            |
| 120103 | limatura e trucioli di materiali non ferrosi  | R13/R4            |
| 120104 | polveri e particolato di materiali non ferrosi  | R13               |
| 120199 | rifiuti non specificati altrimenti  | R13/R4            |
| 150101 | imballaggi in carta e cartone   | R12/R13           |
| 150102 | imballaggi in plastica  | R12/R13           |
| 150103 | imballaggi in legno   | R13               |
| 150104 | imballaggi metallici  | R13/R4            |
| 150105 | imballaggi in materiali compositi   | R13/R4            |
| 150106 | imballaggi in materiali misti   | R13/R4            |
| 150107 | imballaggi in vetro   | R12/R13           |
| 150203 | assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02              | R13/D15           |
| 160103 | pneumatici fuori uso  | R13               |
| 160106 | veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose  | R13/R4            |
| 160112 | pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11  | R13/R4            |
| 160115 | liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14  | R13/D15           |
| 160116 | serbatoi per gas liquido  | R13/R4            |
| 160117 | metalli ferrosi   | R13/R4            |
| 160118 | metalli non ferrosi   | R13/R4            |
| 160119 | Plastica  | R13               |
| 160120 | Vetro   | R13/R12           |
| 160122 | componenti non specificati altrimenti   | R13/R4            |
| 160214 | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13                                      | R13/R12/R4        |
| 160216 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15                              | R13/R12/R4        |
| 160304 | rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03   | R13/R12/R4<br>D15 |
| 160306 | rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05   | R13/R12/R4<br>D15 |
| 160605 | altre batterie e accumulatori   | R13/R4            |
| 160801 | catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)                | R13/R4            |
| 160803 | catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti | R13               |
| 161002 | soluzioni acquose di scarto, diverse da quelli di cui alla voce 16 10 01  | R13/D15           |
| 170103 | mattonelle e ceramiche  | R13/R12           |
| 170107 | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06                | R13/R12           |
| 170201 | legno   | R13               |
| 170202 | vetro   | R13/R12           |
| 170203 | plastica  | R13/R12           |



|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| 170302     | miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01   | R13               |
| 170401     | rame, bronzo, ottone   | R13/R4            |
| 170402     | alluminio  | R13/R4            |
| 170403     | piombo   | R13/R4            |
| 170404     | zinc   | R13/R4            |
| 170405     | ferro e acciaio  | R13/R4            |
| 170406     | stagno   | R13/R4            |
| 170407     | metalli misti  | R13/R4            |
| 170411     | cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10  | R13/R4            |
| 170504     | terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03   | R13               |
| 170604     | materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03   | R13               |
| 170904     | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 | R13               |
| 190102     | materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti   | R13/R4            |
| 190404     | rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati   | R13/R12           |
| 191002     | rifiuti di metalli non ferrosi   | R13/R4            |
| 191202     | metalli ferrosi  | R13/R4            |
| 191203     | metalli non ferrosi  | R13/R4            |
| 191204     | plastica e gomma   | R13/R12           |
| 191207     | legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06  | R13/R12           |
| 191208     | prodotti tessili   | R13/R12           |
| 191212     | altri rifiuti (compresi materiali misti)   | R13               |
| 200136     | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35     | R13/R4            |
| 200138     | legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37   | R13/R12           |
| 200139     | plastica   | R13/R12           |
| 200140     | metallo  | R13/R4            |
| 200307     | rifiuti ingombranti  | R13/R12/R4        |
|            | <i>Rifiuti pericolosi</i>  |                   |
| <b>EER</b> | <b>Denominazione</b>   | <b>Operazione</b> |
| 080111*    | pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose                                      | R13/D15           |
| 080409*    | adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose                                   | R13/D15           |
| 100315*    | schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose                | R13/R12/D15       |
| 130105*    | emulsioni non clorurate  | R13/D15           |
| 130111*    | oli sintetici per circuiti idraulici   | R13/D15           |
| 130113*    | altri oli per circuiti idraulici   | R13/D15           |
| 130205*    | scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati   | R13/D15           |
| 130206*    | scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione   | R13/D15           |
| 130208*    | altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione  | R13               |
| 130301*    | oli isolanti o oli termoconduttori, contenenti PCB   | R13/D15           |
| 130307*    | oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati  | R13/D15           |
| 130802*    | altre emulsioni  | R13/D15           |
| 140601*    | clorofluorocarburi, HCFC, HFC  | R13/D15           |
| 150110*    | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da  | R13/D15           |



|         |   |                |
|---------|---|----------------|
|         | tali sostanze   |                |
| 150111* | imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti                           | R13/D15        |
| 150202* | assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose | R13/D15        |
| 160104* | veicoli fuori uso   | R13/R4         |
| 160107* | filtri dell'olio  | R13/R4         |
| 160108* | componenti contenenti mercurio  | R13/D15        |
| 160109* | componenti contenenti PCB   | R13/D15        |
| 160110* | componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)   | D15            |
| 160111* | pastiglie per freni, contenenti amianto   | D15            |
| 160113* | liquidi per freni   | R13/D15        |
| 160114* | liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose   | R13/D15        |
| 160121* | componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14  | R13/D15        |
| 160209* | trasformatori e condensatori contenenti PCB   | R13/R4         |
| 160210* | apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09   | R13/R4/D15     |
| 160211* | apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC   | R13/R4/D15     |
| 160212* | apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere   | R13/D15        |
| 160213* | apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12                                     | R13/R4/D15     |
| 160215* | componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso  | R13/R4/D15     |
| 160303* | rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose  | R13/R12/R4 D15 |
| 160305* | rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose  | R13/R12/R4 D15 |
| 160504* | gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose   | R13/D15        |
| 160508* | sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose  | R13/D15        |
| 160601* | batterie al piombo  | R13            |
| 160602* | batterie al nichel-cadmio   | R13            |
| 160708* | rifiuti contenenti olio   | R13/D15        |
| 160802* | catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi                                       | R13/D15        |
| 161001* | soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose   | R13/D15        |
| 170204* | vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati  | R13/D15        |
| 170301* | miscele bituminose contenenti catrame di carbone  | R13/D15        |
| 170409* | rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose  | R13/R4         |
| 170410* | cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose   | R13/R4         |
| 170503* | terra e rocce, contenenti sostanze pericolose   | R13/D15        |
| 170603* | altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose   | D15            |
| 170605* | materiali da costruzione contenenti amianto   | D15            |
| 170903* | altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose  | R13/D15        |
| 200121* | tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio  | R13/D15        |
| 200123* | apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi   | R13/D15        |



|         |  |         |
|---------|--|---------|
| 200135* | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi | R13/D15 |
|---------|--|---------|

VISTA

la nota 26395 del 20.7.22 e successive integrazioni in ultimo quella prot. 30231 del 29.8.22 con le quali la società, con riferimento al bando di gara indetto da Enel S.p.a. Prj\_91956 (allegato all'istanza) ha chiesto l'integrazione dei codici autorizzati con D.D.S. n. 16 del 09.01.2019 con l'inserimento dei seguenti codici e per le attività specificate al successivo art.2:

| EER     | Denominazione  |
|---------|--|
| 080112  | pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11   |
| 160505  | gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04  |
| 160509  | sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08   |
| 170101  | cemento  |
| 200201  | rifiuti biodegradabili (da <i>"rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)"</i> )                  |
| 160506* | sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio |
| 170106* | miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose                                 |
| 170601* | materiali isolanti contenenti amianto  |

VISTA

la nota 22191 del 20.06.22 con la quale il gestore comunica ai sensi dell'art. 29-*nonies* c.1 del D.lgs 152/06 di voler attuare le seguenti modifiche:

- messa in funzione di un impianto di adeguamento volumetrico costituito da un trituratore mobile URRACO 95 DK a bassa velocità (10–28 giri/minuto), montato su carro cingolato, da utilizzare per la triturazione primaria dei materiali non trattati;
- integrazione di ulteriori codici EER a quelli già autorizzati, nella fattispecie:

| EER     | Denominazione                | Operazione |
|---------|------------------------------|------------|
| 150103  | Imballaggi in legno          | R12        |
| 160119  | plastica                     | R12        |
| 170201  | legno                        | R12        |
| 160209* | Trasformatori e condensatori | D15        |

RITENUTO

che le modifiche comunicate possano essere autorizzate in quanto:

- l'operazione condotta mediante l'impianto di adeguamento volumetrico è riconducibile all'operazione R12 (già autorizzata e non soggetta a valutazione ambientale ai sensi della parte III del D.lgs 152/06) ed a condizione che tale impianto (pur se definito mobile) operi esclusivamente all'interno del sito oggetto della presente autorizzazione;
- per il codice 160209\* si possa autorizzare l'operazione D15 in quanto la stessa già autorizzata precedentemente anche per i rifiuti pericolosi;

VISTA

la nota 26842 del 22.7.22 con la quale, constatata l'incompletezza dell'istanza, la stessa veniva archiviata d'ufficio;

VISTA

le note prot.29155 del 11.8.22, prot.30118 del 26.8.22 e prot.30231 del 29.8.22 con le quali il gestore riproponeva la richiesta di modifica ex art. 29-*nonies* c1 del d.lgs 152.06 allegando la seguente documentazione:

- relazione tecnica datata Agosto 2022;
- planimetria impianto scala 1:250;
- elenco codici cer integrativi



|             |   |
|-------------|---|
| VISTA       | la nota integrativa prot.31433 del 7.9.22 con la quale la società ha fatto pervenire la seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"><li>• relazione tecnica integrativa datata Settembre 2022;</li><li>• schema patto di integrità controfirmato</li><li>• dichiarazione sostitutiva atto di notorietà</li><li>• autocertificazione antimafia</li></ul>  |
| VISTA       | la nota prot.33349 del 20.9.22 con la quale la società ha fatto pervenire la seguente documentazione integrativa: <ul style="list-style-type: none"><li>• relazione tecnica ex. Art. 29nonies c.1 del d.lgs 152.06 del 19.9.22;</li><li>• copia patto di integrità controfirmato;</li><li>• atto notorio di assenza di rapporti di coniugio;</li><li>• dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art.83 comma 3 del d.lgs.159/2011 – Codice Antimafia;</li></ul>  |
| RITENUTO    | agli esiti delle valutazioni istruttorie e della documentazione prodotta dalla società, che le criticità poste con la nota prot.20477 del 25.5.2020 siano state superate e che pertanto non sia necessario dare ulteriore seguito al procedimento di riesame dell'autorizzazione di cui al D.D.S. n. 16 del 09.01.2019 avviato con la convocazione di una conferenza dei servizi (giusta nota prot.49004 del 16.12.2021 non resosi efficace per la mancata effettuazione della stessa) e di poter procedere alla riemissione d'ufficio dell'AIA D.D.S. n. 16 del 09.01.2019;  |
| RITENUTO    | pertanto, alla luce dell'iter istruttorio descritto in premessa, di poter ricondurre le istanze citate in premessa ad un unico procedimento di modifica ai sensi dell'art. 29- nonies c.1 del d.lgs 152.06 e contestuale riemissione d'ufficio dell'AIA D.D.S. n. 16 del 09.01.2019;  |
| VISTO       | il decreto di accertamento degli oneri istruttori AIA D.D.S. n. 1598 del 15.12.2021 e la conseguente ricevuta di pagamento del 29.12.2021;  |
| CONSIDERATO | che l'art.29 nonies del d.lgs.152/2006 che disciplina le varianti non sostanziali, stabilisce al c.1 che: <i>il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni...;</i>   |
| VALUTATO    | che le modifiche richieste dalla società sono riconducibili a modifiche di natura “ <i>non sostanziale</i> ” che prevedono l’aggiornamento dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente: <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>modifica in riduzione dei quantitativi autorizzati;</i></li><li>• <i>introduzione di nuovi codici EER</i></li><li>• <i>modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'AIA;</i></li></ul>  |
| RITENUTO    | pertanto, di dover autorizzare, ai sensi dell'art.29 nonies c.1, la modifica non sostanziale comunicata dal gestore con le note citate ai precedenti punti ed alla luce dei chiarimenti riportati nella relazione tecnica ex. Art. 29nonies c.1 del d.lgs 152.06 del 19.9.22 ed in parziale accoglimento della richiesta limitatamente alla capacità massima autorizzata come specificato al successivo art.2;  |
| CONSIDERATO | che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs.159/2011, e ss.mm.ii.;   |
| VISTO       | il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;   |
| VISTO       | il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani e la Confindustria Sicilia;  |
| CONSIDERATO | che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del d.lgs.159/2011, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo au- |



torizzativo, concessorio o abilitativo;

CONSIDERATO che la società Metal Ferro s.r.l. con sede in via Filippo Anfuso – Blocco Palma II della zona industriale di Catania, risulta iscritta alla white list della Prefettura di Catania con validità fino al 06.07.2023;

VISTA la seguente documentazione prodotta dal gestore presente agli atti del fascicolo:

- 1 certificato ISO14001 in corso di validità (scadenza 25.3.2024);
- 2 vista la registrazione EMAS\_IT\_001863 (scadenza 14.09.2023);

ATTESO che, come rappresentato con la nota prot.20477 del 25.5.2020, il D.D.S. n. 16 del 09.01.2019 risultava carente di alcuni dati essenziali e che pertanto contestualmente alla modifica della stessa in accoglimento della richiesta di integrazione dei codici EER, questo Dipartimento ha ritenuto opportuno revisionare e riemettere la vigente autorizzazione;

RITENUTO che alla luce degli esiti istruttori, si è provveduto al rilascio di un nuovo provvedimento in revisione e sostituzione dell'AIA D.D.S. n. 16 del 09.01.2019;

VISTO il D.D.G. n.969 del 23.09.2022 *“Approvazione modifica non sostanziale ex art.29 - nonies c.1 del d.lgs.152/2006, all'AIA D.D.S. n.16 del 9.1.2019 per l'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non, costituiti prevalentemente da rottami ferrosi e non ferrosi, sito in via Filippo Anfuso – Blocco Palma II della zona industriale di Catania” e revisione d'ufficio del provvedimento D.D.S. 16 del 9.1.2019”*;

VISTA la nota prot. 38510 del 26.10.2022 contenente la richiesta di rettifiche al suddetto D.D.G. n.969 del 23.09.2022, ed in particolare:

- *Il decreto cita Metalferro srl in luogo della denominazione corretta Metal Ferro s.r.l.*
- *All'art.3 non sono indicati i limiti delle polveri per i punti di emissione E1, E2, E3, E4 (30 mg/Nm<sup>3</sup>)*
- *All'art.3 è ancora riportato il punto di emissione E7 non più esistente come da comunicazione, a mezzo pec al dipartimento acqua e rifiuti, dello scorso 17.06.22, per sostituzione del motore a cui era collegato con uno elettrico;*
- *Si chiede di poter rettificare nella tabella all'art.3 la descrizione di “provenienza” associata a ciascun punto di emissione come indicato nella planimetria di progetto già allegata al precedente D.D.S. n.16 del 09.01.2019 come di seguito:*
  - *E1: impianto di frantumazione metallico (Mulino Drake 2000)*
  - *E2: impianto di frantumazione metallico (Mulino Drake 2000)*
  - *E3: impianto di triturazione e separazione di materiali vari (trituratore);*
  - *E4: impianto di triturazione e separazione di materiali vari (trituratore);*
  - *E5: motore IVECO turbo intercooler da 440 kW – marmitta 1 (Mulino Drake 2000)*
  - *E6: motore IVECO turbo intercooler da 440 kW – marmitta 1 (Mulino Drake 2000).*

VISTA l' *“Appendice n.1 alla polizza n.0691425883”* sottoscritta con la società HDI Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 Roma, Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con DMICA n.19570 del 08.6.1993 (G.U. 14.6.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n.1.00022, avente validità dal 23.09.2022 al 09.01.2037 per un importo garantito diminuito ad euro 885.890,00 (euro ottocentottantacinquemilaottocentonovanta/00) in adeguamento ai parametri autorizzati con il suddetto D.D.G. n.969 del 23.09.2022;

RITENUTO di dover prendere atto delle rettifiche segnalate dalla società con la nota prot. 38510 del 26.10.2022 procedendo alla emissione del presente provvedimento in annullamento e sostituzione del D.D.G. n.969 del 23.09.2022 e contestuale presa d'atto dell' *“Appendice n.1 alla polizza n.0691425883”*;

RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato d.lgs.152/2006, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso.

Tutto quanto sopra premesso

## DECRETA

### Art.1

Il D.D.G. n.969 del 23.09.2022 è annullato e sostituito dal presente provvedimento.

### Art.2

Le premesse fanno parte del presente decreto.

La società Metal Ferro s.r.l. con sede in via Filippo Anfuso – Blocco Palma II della zona industriale di Catania, [P.IVA: 02861160873], è autorizzata, ai sensi dell'art.29 sexies del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii., alla gestione dell'impianto denominato “centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali, la rottamazione, la pressatura dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti nonché stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi tra cui i RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) autorizzato originariamente con O.C. 1288 del 21.12.2005 e ss.mm.ii.”;

#### Attività IPPC di cui all'ALLEGATO VIII alla parte seconda del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.:

- **Categoria 5.3.b.4** - recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
- **Categoria 5.5** – accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg. [rif. nota MATTM 27569 del 14.11.2016, criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs n.46 del 4.3.2014 – par. 2 comma e)]

**Validità dell'autorizzazione:** ai sensi dell'art. 29 octies c.8 alla luce della registrazione EMAS\_IT\_001863 conseguita dal gestore il 14.03.2018, il riesame della presente autorizzazione è disposto dopo 16 (sedici) anni a partire dal 09.01.2019 (fatto salvo il mantenimento dei requisiti di gestione ambientale verificati).

**Capacità massima autorizzata:** L'impianto, in recepimento della condizione ambientale n.1 del parere CTS 318/2021 del 27.10.2021 è autorizzato complessivamente per una capacità massima di trattamento pari a 75.000 t/anno di rifiuti non pericolosi (**cat. Categoria 5.3.b.4 ed ex operazioni R4/R12 e operazioni non IPPC R12 - R13 - D15**) e 5.000 t/anno per i rifiuti pericolosi secondo gli elenchi riportati di seguito di correlazione tra codice rifiuti ed attività autorizzata:

| ELENCO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI AMMESSI ALL'ATTIVITA' IPPC 5.3.b.4 (già R4) |  |
|---|--|
| EER   | DESCRIZIONE  |
| 12 01 02  | polveri e particolato di materiali ferrosi   |
| 12 01 03  | limatura e trucioli di materiali non ferrosi   |
| 12 01 99  | rifiuti non specificati altrimenti   |
| 15 01 04  | imballaggi metallici   |
| 15 01 05  | imballaggi in materiali compositi  |
| 15 01 06  | imballaggi in materiali misti  |
| 16 01 06  | veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose                                   |
| 16 01 12  | pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11   |
| 16 01 16  | serbatoi per gas liquido   |
| 16 01 17  | metalli ferrosi  |
| 16 01 18  | metalli non ferrosi  |
| 16 01 22  | componenti non specificati altrimenti  |
| 16 02 14  | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13                       |
| 16 02 16  | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15               |
| 16 03 04  | rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03  |
| 16 03 06  | rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05  |
| 16 06 05  | altre batterie ed accumulatori   |
| 16 08 01  | catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07) |



|          |  |
|----------|--|
| 17 04 01 | rame, bronzo, ottone   |
| 17 04 02 | alluminio  |
| 17 04 03 | piombo   |
| 17 04 04 | zinco  |
| 17 04 05 | ferro e acciaio  |
| 17 04 06 | stagno   |
| 17 04 07 | metalli misti  |
| 17 04 11 | cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10  |
| 19 01 02 | materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti   |
| 19 10 02 | rifiuti di metalli non ferrosi   |
| 19 12 02 | metalli ferrosi  |
| 19 12 03 | metalli non ferrosi  |
| 20 01 36 | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 |
| 20 01 40 | metallo  |
| 20 03 07 | rifiuti ingombranti  |

Per quanto riguarda i sottoelencati rifiuti pericolosi questi saranno sottoposti preliminarmente all'operazione R12, in modo da eliminare le componenti pericolosi. Le parti metalliche ricavate, catalogabili come rifiuti non pericolosi, potranno poi essere ammesse all'attività 5.3.b.4. sempre nell'ambito della potenzialità autorizzata.

|            |  |
|------------|--|
| 15 01 10 * | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze                                |
| 16 01 04 * | veicoli fuori uso  |
| 16 01 07 * | filtri dell'olio   |
| 16 02 09 * | trasformatori e condensatori contenenti PCB  |
| 16 02 10 * | apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09        |
| 16 02 11 * | apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC  |
| 16 02 12 * | apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere  |
| 16 02 13 * | apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 |
| 16 02 15 * | componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso   |
| 16 03 03 * | rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose   |
| 16 03 05 * | rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose   |
| 16 05 04 * | gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose                                |
| 17 01 06*  | miscugli e scorie di cemento, mattoni, mattonelle, e ceramiche contenenti sostanze pericolose                      |
| 17 04 09 * | rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose   |
| 17 04 10 * | cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose                                     |

| <b>ELENCO DEI RIFIUTI PERICOLOSI AMMESSI ALL'ATTIVITA' IPPC 5.5 (già R13-D15)</b> |   |
|---|---|
| <b>EER</b>  | <b>DESCRIZIONE</b>  |
| 08 01 11 *  | pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose                       |
| 08 04 09 *  | adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose                    |
| 10 03 15 *  | schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose |
| 13 01 05 *  | emulsioni non clorurate   |
| 13 01 11 *  | oli sintetici per circuiti idraulici  |



|            |   |
|------------|---|
| 13 01 13 * | altri oli per circuiti idraulici  |
| 13 02 05 * | scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati  |
| 13 02 06 * | scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione  |
| 13 02 08 * | altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione   |
| 13 03 01 * | oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB  |
| 13 03 07 * | oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati   |
| 13 08 02 * | altre emulsioni   |
| 14 06 01 * | clorofluorocarburi, HCFC, HFC   |
| 15 01 10 * | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze   |
| 15 01 11 * | imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti                           |
| 15 02 02 * | assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose |
| 16 01 04 * | veicoli fuori uso   |
| 16 01 07 * | filtri dell'olio  |
| 16 01 08 * | componenti contenenti mercurio  |
| 16 01 09 * | componenti contenenti PCB   |
| 16 01 10 * | componenti esplosivi (ad esempio "air bag")   |
| 16 01 11 * | pastiglie per freni, contenenti amianto   |
| 16 01 13 * | liquidi per freni   |
| 16 01 14 * | liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose   |
| 16 01 21 * | componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14  |
| 16 02 09 * | trasformatori e condensatori contenenti PCB (**)  |
| 16 02 10 * | apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09   |
| 16 02 11 * | apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC   |
| 16 02 12 * | apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere   |
| 16 02 13 * | apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12  |
| 16 02 15 * | componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso  |
| 16 03 03 * | rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose  |
| 16 03 05 * | rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose  |
| 16 05 04 * | gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose   |
| 16 05 06 * | sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose   |
| 16 05 08 * | sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose  |
| 16 06 01 * | batterie al piombo  |
| 16 06 02 * | batterie al nichel-cadmio   |
| 16 07 08 * | rifiuti contenenti olio   |
| 16 08 02 * | catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi                                       |
| 16 10 01 * | soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose   |
| 17 01 06*  | Miscugli e scorie di cemento mattoni mattonelle e ceramiche contenenti sostanze pericolose  |
| 17 06 01 * | materiali isolanti contenenti amianto   |
| 17 02 04 * | vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati  |

|            |  |
|------------|--|
| 17 03 01 * | miscele bituminose contenenti catrame di carbone   |
| 17 04 09 * | rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose   |
| 17 04 10 * | cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose   |
| 17 05 03 * | terra e rocce, contenenti sostanze pericolose  |
| 17 06 03 * | altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose  |
| 17 06 05 * | materiali da costruzione contenenti amianto  |
| 17 09 03 * | altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose                               |
| 20 01 21 * | tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio   |
| 20 01 23 * | apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi  |
| 20 01 35 * | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi |

(\*\*) Si specifica che per quel che concerne i trasformatori e condensatori contenenti PCB - CER 16.02.09\* - l'azienda esegue l'attività di recupero solo per quelli con contenuto di PCB inferiore a 50 ppm, viceversa gli stessi sono stoccati in messa in riserva - R13 - o a deposito preliminare - D15 - ed inviati ad impianti terzi per le successive operazioni di recupero e/o smaltimento.

#### Attività R12 - R13 – D15 su rifiuti non pericolosi (attività non IPPC)

| EER      | DESCRIZIONE  | OPERAZIONI  |
|----------|--|-------------|
| 03 01 01 | scarti di corteccia e sughero  | R13         |
| 03 01 05 | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 | R13         |
| 03 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti   | R13         |
| 08 01 12 | Pitture e vernici di scarto  | R13         |
| 08 03 18 | toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17   | R12-R13     |
| 10 03 16 | schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15  | R12-R13     |
| 10 08 99 | rifiuti non specificati altrimenti   | R12-R13     |
| 10 10 03 | scorie di fusione  | R12-R13     |
| 12 01 01 | limatura e trucioli di materiali ferrosi   | R12-R13     |
| 12 01 02 | polveri e particolato di materiali ferrosi   | R13         |
| 12 01 03 | limatura e trucioli di materiali non ferrosi   | R13         |
| 12 01 04 | polveri e particolato di materiali non ferrosi   | R13         |
| 12 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti   | R13         |
| 15 01 01 | imballaggi in carta e cartone  | R12-R13     |
| 15 01 02 | imballaggi in plastica   | R12-R13     |
| 15 01 03 | imballaggi in legno  | R12-R13     |
| 15 01 04 | imballaggi metallici   | R13         |
| 15 01 05 | imballaggi in materiali compositi  | R13         |
| 15 01 06 | imballaggi in materiali misti  | R13         |
| 15 01 07 | imballaggi in vetro  | R12-R13     |
| 15 02 03 | assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02                 | R12-R13-D15 |
| 16 01 03 | pneumatici fuori uso   | R13         |
| 16 01 06 | veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose   | R13         |
| 16 01 12 | pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11   | R13         |
| 16 01 15 | liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14   | R13-D15     |



|          |  |             |
|----------|--|-------------|
| 16 01 16 | serbatoi per gas liquido   | R13         |
| 16 01 17 | metalli ferrosi  | R13         |
| 16 01 18 | metalli non ferrosi  | R13         |
| 16 01 19 | plastica   | R12-R13     |
| 16 01 20 | vetro  | R12-R13     |
| 16 01 22 | componenti non specificati altrimenti  | R13         |
| 16 02 14 | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13                                       | R12-R13     |
| 16 02 16 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15                               | R12-R13     |
| 16 03 04 | rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03  | R12-R13-D15 |
| 16 03 06 | rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05  | R12-R13-D15 |
| 16 05 05 | Gas in contenitori a pressione   | R12-R13     |
| 16 05 09 | Sostanze chimiche di scarto  | R13         |
| 16 06 05 | altre batterie ed accumulatori   | R13         |
| 16 08 01 | catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)                 | R13         |
| 16 08 03 | catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti  | R13         |
| 16 10 02 | soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01   | R13-D15     |
| 17 01 01 | cemento  | R12-R13     |
| 17 01 03 | mattonelle e ceramiche   | R12-R13     |
| 17 01 07 | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06                 | R12-R13     |
| 17 02 01 | legno  | R12-R13     |
| 17 02 02 | vetro  | R12-R13     |
| 17 02 03 | plastica   | R12-R13     |
| 17 03 02 | miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01   | R13         |
| 17 04 01 | rame, bronzo, ottone   | R13         |
| 17 04 02 | alluminio  | R13         |
| 17 04 03 | piombo   | R13         |
| 17 04 04 | zinc   | R13         |
| 17 04 05 | ferro e acciaio  | R13         |
| 17 04 06 | stagno   | R13         |
| 17 04 07 | metalli misti  | R13         |
| 17 04 11 | cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10  | R13         |
| 17 05 04 | terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03   | R13         |
| 17 06 04 | materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03  | R12-R13     |
| 17 09 04 | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 | R12-R13     |
| 19 01 02 | materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti   | R13         |
| 19 04 04 | rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati   | R12-R13     |
| 19 10 02 | rifiuti di metalli non ferrosi   | R13         |
| 19 12 02 | metalli ferrosi  | R13         |
| 19 12 03 | metalli non ferrosi  | R13         |



|          |  |         |
|----------|--|---------|
| 19 12 04 | plastica e gomma   | R12-R13 |
| 19 12 07 | legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06  | R12-R13 |
| 19 12 08 | prodotti tessili   | R12-R13 |
| 19 12 12 | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 | R12-R13 |
| 20 01 36 | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35               | R13     |
| 20 01 38 | legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37   | R12-R13 |
| 20 01 39 | plastica   | R12-R13 |
| 20 01 40 | metallo  | R13     |
| 20 02 01 | rifiuti biodegradabili (***)   | R12-R13 |
| 20 03 07 | rifiuti ingombranti  | R12-R13 |

(\*\*\*) i rifiuti contrassegnati col codice 200201 autorizzati sono esclusivamente quelli derivanti dalle operazioni connesse alla esecuzione del contratto di cui alla gara Enel s.p.a. n. Prj\_91956 ed a condizione che gli stessi vengano inviati a recupero entro 48-72 ore dall'ingresso in impianto in funzione della loro putrescibilità.

### Art.3

La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (titolo I della parte V del D.lgs 152/06);
- autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della parte III del d.lgs 152/06);
- autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti (art. 208 del d.lgs 152/06);

Per le emissioni in atmosfera dovranno essere rispettati i limiti fissati dall'ARTA - Area 2 Coordinamento UTA con il parere prot. 21664 del 22/03/2017 riportati nella tabella sottostante:

| Punto    | Provenienza  | Portata (Nm <sup>3</sup> /h) | Inquinante                       | Limite (mg/Nm <sup>3</sup> ) |
|----------|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| E1       | Impianto di frantumazione metallico (Mulino Drake 2000)  | < 23000                      | Polveri                          | 30                           |
| E2       | Impianto di frantumazione metallico (Mulino Drake 2000)  | < 23000                      | Polveri                          | 30                           |
| E3       | Impianto di triturazione e separazione di materiali vari (trituratore)   | < 4500                       | Polveri                          | 30                           |
| E4       | Impianto di triturazione e separazione di materiali vari (trituratore)   | < 4500                       | Polveri                          | 30                           |
| E5 ed E6 | E5: Motore IVECO turbo intercooler da 440 kW – marmitta 1(Mulino Drake 2000).<br>E6: Motore IVECO turbo intercooler da 440 kW – marmitta 2(Mulino Drake 2000). | < 929                        | Polveri<br>NO <sub>x</sub><br>CO | 130<br>3000<br>650           |

### Prescrizioni:

- Detti limiti sono prescritti alla luce delle migliori tecniche disponibili ed in base ai contenuti degli elaborati progettuali presentati dalla Società che evidenziano il raggiungimento di concentrazioni di inquinanti inferiori ai limiti proposti dalla normativa vigente, a volte ancora prima del trattamento. Dovranno altresì essere rispettati i seguenti limiti alle emissioni:
  - asbesto e berillio: all. I, parte II, § 1.1. tab. A 1, Classe I della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
  - crono (VI), cobalto, nichel: all. I, § 1.1 tab. A 1, Classe II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
  - cadmio e mercurio: all.I, § 2, tab. B Classe I della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
  - antimonio e rame: all.I, § 2, tab. B Classe III della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mrn.ii.;
- le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti pulverulenti, nonché quelli in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide, devono rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;



- c) tutti i punti di emissione presenti nell'impianto devono essere dotati di sistema di campionamento idoneo e facilmente raggiungibile;
- d) ai sensi dell'art. 271 comma 14 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limiti di emissioni, la Società dovrà informare tempestivamente l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente AREA 2 UTA di Catania, la Città Metropolitana di Catania e la S.T. A.R.P.A. di Catania precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la loro risoluzione e la relativa tempistica di attuazione. Dovrà inoltre annotata sul registro previsto all'appendice 2 dell'Allegato VI, alla parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo;
- e) La Società dovrà effettuare con periodicità semestrale, a partire dalla data di messa in esercizio, la misurazione delle emissioni inquinanti, dandone congruo preavviso all'AREA 2 — UTA di Catania dell'ARTA, alla Città Metropolitana di Catania e la S.T. A.R.P.A. di Catania, comunicando agli stessi il risultato delle analisi. La misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata con gli impianti funzionanti a pieno regime. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, agli Organi di controllo (Città Metropolitana di Catania e S.T. A.R.P.A. di Catania) ed all'ARTA Area 2 — UTA di Catania entro 60 giorni dalla data del campionamento. La Società dovrà trasmettere agli Organi di controllo copia degli allegati progettuali di cui al parere prot. 21664 del 22.03.2017 ai fini del corretto svolgimento dell'attività di controllo;
- f) La Società unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i report originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati, nonché le ricevute dei pagamenti relative a dette analisi chimiche. Le relazioni di analisi dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite con il Decreto Assessoriale n. 31/2017 del 25.01.1999. I metodi analitici sono quelli pubblicati nel Decreto M.A.T.T. M. del 25/08/2000 ed all'Allegato VI della parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- g) Gli Organi di Controllo (Città Metropolitana di Catania e S.T. A.R.P.A. di Catania) effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente provvedimento, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della Società;
- h) La Società dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (Città Metropolitana di Catania e la S.T. A.R.P.A. di Catania) ed all'ARTA Area 2 UTA Catania, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della verifica della loro efficacia, ai sensi del D.A. n. 409/17 del 14.07.1997;
- i) E' fatto obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi delle norme di settore;
- j) l'impianto dovrà soddisfare i requisiti tecnici previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 49.

#### Art.4

Si prende atto dell'*Appendice n.1 alla polizza n.0691425883* sottoscritta con la società HDI Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 Roma, Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con DMICA n.19570 del 08.6.1993 (G.U. 14.6.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n.1.00022, avente validità dal 23.09.2022 al 09.01.2037 per un importo garantito diminuito ad euro 885.890,00 (euro ottocentottantacinquemilaottocentonovanta/00) in adeguamento ai parametri già approvati; Il gestore dovrà far pervenire attestazione/appendice, da parte della HDI Assicurazioni S.p.A., di presa d'atto del presente provvedimento nella polizza n.0691425883.

#### Art.5

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente, deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. I pareri endoprocedimentali rilasciati nel corso dell'istruttoria propedeutica al rilascio del D.D.S. n. 16 del 09.01.2019 e le relative prescrizioni sono considerati acquisiti e confermati per il presente provvedimento (salvo diverso parere aggiornato che l'amministrazione coinvolta dovrà far pervenire ai fini della sua acquisizione nel presente provvedimento).

I *pareri confermati* sono i seguenti:

- parere favorevole con prescrizioni del Comune di Catania – Direzione Ecologia e Ambiente – Ufficio controllo scarichi 88156 del 09.3.2017, acquisito nel corso della CdS del 16.3.17
- parere favorevole del Comune di Catania – Direzione Ecologia e Ambiente ai sensi dell'art. 208 e dell'art. 269 c.3 del d.lgs 152.06 a condizione che siano mantenuti in perfetta efficienza i presidi depurativi esistenti e che siano sempre rispettati i limiti di emissione/immissione sonora stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, approvato con Delibera di Consiglio del 4.3.2013;



- nota prot. 6852 del 15.03.2017, acquisita agli atti del Dipartimento in data 16.03.2017 al n. 12419, con la quale l'IRsap — Ufficio Periferico di Catania, esaminato il progetto, dichiara ammissibile l'attività all'interno dell'Area e conforme al PRASI ed esprime parere favorevole al progetto di adeguamento al D.Lgs. n. 46/14 relativo all'impianto in esame;
- nota prot. 21664 del 22.03.2017, acquisita agli atti del Dipartimento in data 28.03.2017 al n. 14004, con la quale l'ARTA — Area 2 Coordinamento UTA, fermo restando gli effetti e le prescrizioni di cui alle autorizzazioni D.R.S. n. 763/2006 e D.R.S. n. 973/2008, volturati alla Società Metal Ferro S.r.l. con D.R.S. 15/2013, rende parere favorevole alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale, nel rispetto dei limiti di cui al dispositivo;
- nota prot. 51311 del 01.09.2017, acquisita agli atti del Dipartimento in pari data al n. 36919, con la quale l'ARPA S.T. di Catania, trasmette in formato digitale il documento tecnico denominato "Piano di monitoraggio e controllo (PMC) REV 03 - Agosto 2017" della Società Metal Ferro S.r.l., nella versione concordata ed approvata da ARPA S.T. di CT (prot. 51015 del 31/08/2018) ed esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 — quater, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per l'insediamento I.P.P.C. in esame;

***prescrizioni confermate:***

1. La Società è obbligata al rispetto dei contenuti e delle prescrizioni dei provvedimenti di cui al D.R.S. n. 763 del 21 Giugno 2006 rilasciato dall'ARTA Servizio 2 — Tutela dall'Inquinamento Atmosferico ed alla nota prot. 21664 del 22.03.2017 dell'ARTA — Area 2 Coordinamento UTA;
2. la gestione dei RAEE deve avvenire in conformità al D. Lgs. n. 151 del 25 Luglio 2005 e ss.mm.ii.;
3. l'impianto deve essere esercito in modo tale da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o profondi;
4. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
5. l'impianto deve essere gestito adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico, con particolare riguardo agli elementi contenenti sostanze liquide o gas;
6. le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
7. devono essere evitate lesioni a circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso dei frigoriferi, per evitare rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;
8. i settori di stoccaggio delle apparecchiature devono essere al coperto e contrassegnati da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la tipologia di raggruppamento, le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
9. sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con indicazione del rifiuto stoccati
10. lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
11. la Società dovrà acquisire in fase di esecutività, il piano delle misure preventive per la sicurezza e la salute dei lavoratori che saranno impegnati nelle operazioni descritte;
12. la Società dovrà fornire i lavoratori, in prossimità dei loro posti di lavoro, di un locale di riposo provvisto di spogliatoio e di servizio igienico provvisto di doccia, gabinetto e lavabo; deve essere garantita la fornitura di acqua potabile;
13. l'area d'impianto deve essere dotata di sistemi di canalizzazione e raccolta delle acque di piazzale e di pioggia; l'impianto deve essere sempre mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto della presente autorizzazione e delle caratteristiche tecniche relative all'impianto;
14. l'impianto deve avere una dotazione di attrezzature estinguenti secondo quanto previsto dalle norme antincendio;
15. deve essere adottato un adeguato piano di prevenzione/protezione dai rischi di incendio e sia installata

- una adeguata segnaletica antincendio conforme al d.lgs. 493/96 e ss.mm.ii.;
16. per la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti delle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla speciale normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
  17. l'impianto dovrà essere gestito e monitorato al fine di impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri massimizzandone invece la sostenibilità (sostenibilità economica, sostenibilità di prodotto, sostenibilità di processo), in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica, evitando, per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate.
  18. dovrà essere evitata, per quanto possibile, la produzione di polveri e particolato fine, e dovrà essere garantita la salubrità e la sicurezza della stazione di trattamento durante le attività produttive, evitando ogni possibile forma di esposizione a polveri, nonché il contatto con aerosol ed eventuali sostanze chimiche tossiche.
  19. l'impianto dovrà soddisfare i requisiti tecnici previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 49;
  20. i rifiuti pericolosi prodotti dai cicli di lavorazione dovranno essere imballati ed etichettati, così come previsto dalle vigenti normative di settore, e stoccati all'interno dell'impianto in modo da garantire la salute dei lavoratori e la tutela delle componenti ambientali. I fluidi volatili devono essere stoccati in contenitori (bombole o bomboloni) a tenuta stagna in condizioni di temperatura controllata;
  21. il gestore dovrà organizzare le operazioni di gestione dei rifiuti presso i punti di accumulo e/o di conferimento dell'impianto in modo da limitare al massimo le emissioni di polveri e inquinanti in atmosfera;
  22. per quanto riguarda i controlli (tipologia, frequenza e modalità operative) e la verifica della conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni previste dall'autorizzazione unica si dovrà fare riferimento ad un Piano di Monitoraggio e Controllo (PmeC) coerente con le specifiche dettate dalla normativa vigente, che dovrà essere elaborato dal gestore dell'impianto entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'aggiornamento dell'Autorizzazione unica, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell'Agenzia Nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), e dovrà essere sottoposto all'approvazione del Dipartimento Arpa Provinciale competente per territorio. Copia del documento finale sarà trasmessa all'AREA 2 DRA ed alla Città Metropolitana di Catania per gli adempimenti di competenza.
  23. Per le specifiche operative integrative e/o di dettaglio si rimanda a quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
  24. Il gestore IPPC è tenuto a rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 29 decies del d.lgs 52/06;
  25. il gestore dovrà aggiornare il PGO alle nuove condizioni operative e renderlo disponibile durante le ispezioni da parte degli organi di controllo;
  26. il gestore dovrà aggiornare il PMC e sottoporlo alla validazione di ARPA;
  27. gli elaborati aggiornati PGO e PMC dovranno essere inviati in copia agli enti di cui al successivo art.12;
  28. la Società, a seguito della evoluzione impiantistica e gestionale dell'impianto, è tenuta a mantenere aggiornata la documentazione e le autorizzazioni previste dal regolamento di prevenzione incendi emanato con il d.P.R.151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii.;

#### Art.6

La Società deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art.190 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

La Società è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art.189 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art.193 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti. La Società deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del d.lgs.152/2006 come modificato dall'art.15 del d.lgs.205/2010.

#### Art.7

La ditta è onerata di comunicare al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso e in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti attraverso la piattaforma O.R.So.

#### Art.8

Ai sensi dell'art.208, comma 6, del d.lgs.152/2006, e ss.mm.ii., la presente autorizzazione “*sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori*”.

In caso di realizzazione di nuove opere e/o in concomitanza con l'avvio della gestione dell'impianto alle condizioni operative autorizzate con il presente provvedimento (e comunque non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso), dovrà pervenire dal gestore (ed agli enti di cui al successivo art. 12) apposita comunicazione alla quale dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art.1 della legge regionale 14 del 23 giugno 2014, e:

- copia completa in formato digitale del progetto autorizzato all'art.11 del D.D.S. n. 16 del 09.01.2019 aggiornato con gli elaborati citati in premessa e valutati nell'ambito dei provvedimenti di esclusione a VIA di cui al D.R.S. n.1620 del 8.11.2021 e con quelli inviati a questo Dipartimento ai fini della emissione del presente provvedimento;
- relazione giurata redatta dal un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto realizzato al progetto approvato indicando se i punti di emissione in atmosfera definiti “inattivi” sono riferiti a impiantistica esistente o meno;
- nominativo del direttore tecnico degli impianti, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalla circolare ministeriale 1121 del 2019, e relativa accettazione dell'incarico;
- accettazione dell'incarico da parte del direttore tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione;
- garanzie fidejussorie aggiornate alle condizioni del presente decreto (corredate dallo schema di calcolo effettuato per la determinazione dell'importo a garanzia, in conformità ai criteri ed ai parametri di cui all'O.C. 2196/03) ai fini della loro approvazione;

#### **Art.9**

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti o Organi.

L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente e in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore e odori.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, etc.) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

#### **Art.10**

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art.86 comma 3 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modifica relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato art.86.

#### **Art.11**

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii..

#### **Art.12**

La città Metropolitana di Catania ed ARPA Sicilia, a seguito della comunicazione di cui all'art.7 del presente decreto, effettueranno un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso alla presente autorizzazione, trasmettendo gli esiti al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. Gli organi di controllo effettueranno periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art.197 del d.lgs.152/2006.

#### **Art.13**

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Ri-



futi in ossequio all'art.68 della l.r.21 del 12 agosto 2014 e come modificato dall'art.98, comma 6 della l.r.9 del 07.5.2015.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs.104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello Statuto siciliano entro il termine di 120 gg. dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Il presente provvedimento sarà notificato al gestore IPPC, al Dipartimento dell'Ambiente S.1 VAS-VIA, al Comune di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, alla Prefettura di Catania, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, ad ARPA Sicilia (Catasto Rifiuti), ad ARPA Direzione generale, all'ASP SIAV Catania, al comando Provinciale dei VV.F. di Catania, all'IRSAP di Catania, al Pubblico Registro Automobilistico di Catania.

**Il funzionario direttivo**

Francesco Arini

Firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti dell'ufficio

**il Dirigente del Servizio ad interim**

Rosalba Consiglio